



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE VENETO

composta dai seguenti magistrati

Maurizio **MASSA** Presidente f.f.

Innocenza **ZAFFINA** Giudice relatore

Daniela **ALBERGHINI** Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio n. **31764** del registro di Segreteria, instaurato a istanza della Procura Regionale della Corte dei conti per la Regione Veneto nei confronti di **Montisci Massimo** (c.f. MNTMSM63P05B354H), rappresentato e difeso dagli Avv.ti Alessandro Janna (c.f. JNNLSN82R04H823H, pec: alessandro.janna@ordineavvocatipadova.it), Luca Donà (c.f. DNOLCU82R2D325F, pec: luca.dona@ordineavvocatipadova.it), Alessandro Verga (c.f. VRGLSN82R20D32F, pec: alessandro.verga@ordineavvocatipadova.it) del Foro di Padova ed elettivamente domiciliato presso lo studio degli Avv.ti Alessandro Janna e Luca Donà in Padova, via Morgagni 44,

VISTO l'art. 130 c.g.c.;

VISTI gli atti del giudizio e, in particolare, l'atto di citazione e la comparsa di costituzione depositata dal convenuto, contenente l'istanza di ammissione al rito abbreviato, ai sensi dell'art. 130, c.g.c.;

VISTO il decreto n. 15 del 15 dicembre 2022 del Presidente della Sezione giurisdizionale per la Regione Veneto;

UDITI nell'udienza camerale del 15 marzo 2023 il magistrato relatore Cons. Innocenza Zaffina, il rappresentante del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Massimiliano Spagnuolo, l'Avv. Alessandro Janna per il convenuto, i quali hanno concluso come da verbale.

Premesso in

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Con atto di citazione ritualmente depositato e notificato, la Procura Regionale ha convenuto in giudizio il prof. Massimo Montisci, per ivi sentirlo condannare al pagamento della somma di euro 1.074.908,25, in favore dell'Università degli Studi di Padova e dell'Azienda Ospedale-Università di Padova, oltre alla rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT, agli interessi legali decorrenti dal deposito della sentenza fino all'effettivo soddisfo ed alle spese di giustizia, queste ultime a favore dello Stato.

Le indagini che conducevano alle contestazioni all'odierno esame traevano origine da un esposto acquisito dalla Procura regionale in data 28.03.2018 in seguito al quale veniva conferita una delega istruttoria alla Guardia di Finanza di Padova.

Dal complesso degli atti di causa si evince che il convenuto, all'epoca dei fatti contestati, era professore ordinario di Medicina Legale presso il Dipartimento di Scienze Cardio Toraco Vascolare e Sanità Pubblica dell'Università degli Studi di Padova, nonché Direttore dell'Unità Complessa - U.O.C. di Medicina Legale e

Tossicologica dell'Azienda Ospedale – Università di Padova, ed esercitava le proprie funzioni presso il complesso dell'Ateneo di Padova.

Seppure inquadrato quale professore universitario a tempo pieno, in regime di intramoenia, aveva svolto una serie di attività non autorizzate e/o non autorizzabili, nel periodo compreso tra il 2014 e il 2018. In particolare, l'attività di carattere privato si sarebbe articolata in numerose visite specialistiche, di carattere non occasionale, e di consulenze presso i tribunali civili e penali.

Dalla relazione della Guardia di Finanza si evinceva altresì che era stato avviato nei confronti del convenuto un procedimento penale per i reati di abuso d'ufficio continuato (artt. 81, cpv, 323 c.p.), di truffa pluriaggravata continuata (art. 640, c. 2, nn. 1, artt. 61, n. 9 e 81, cc. 1-2, c.p.), con le aggravanti di aver commesso i fatti con abuso dei poteri e violazioni dei doveri inerenti alla pubblica funzione e di aver commesso i fatti in danno di ente pubblico (art. 640, cc. 1 e 2, n. 2, c.p.). Nel giudizio si costituivano parte civile sia l'Azienda Ospedale – Università di Padova sia l'Università degli Studi di Padova.

All'esito del procedimento penale svoltosi ai sensi dell'art. 444 ss. c.p.p. veniva emessa la sentenza n. 221/21 dal Tribunale di Padova, con la quale il professore veniva condannato alla pena di anni uno e mesi sei di reclusione ed euro 660,00 di multa, con sospensione della pena.

Nel frattempo, l'Università degli Studi di Padova avviava un procedimento disciplinare, per violazione della normativa vigente per i professori di ruolo a tempo pieno e del Codice di comportamento della medesima Università, e il Consiglio di amministrazione in data 24.11.2020, preso atto del parere del Collegio di disciplina, irrogava la sanzione della sospensione dal servizio e dallo stipendio per un anno.

Per le medesime condotte il Direttore Generale dell'Azienda Ospedale-Università di Padova disponeva la sospensione della convenzione in essere con il professore.

Il Requirente, richiamando le risultanze delle indagini (comprehensive di verbali di sommarie informazioni, della documentazione acquisita presso società e studi professionali che avevano conferito incarichi consulenziali e degli esiti degli accertamenti bancari), evidenziava come il professore avesse effettuato in modo continuativo visite medico-legali e consulenze in favore di pazienti privati, avvalendosi in prevalenza degli uffici del complesso universitario, e percependo compensi versati sia tramite bonifico sia in contanti.

In particolare, tutte le attività svolte negli anni 2014, 2015 e 2016 non erano state autorizzate, mentre nel 2017 il convenuto era stato autorizzato a svolgere consulenze per la Fondazione Teatro La Fenice e per il Tribunale di Bolzano e nell'anno 2018 per il Tribunale di Udine. Sempre nel 2018, aveva effettuato comunicazioni preventive per perizie e consulenze medico legali da effettuarsi per i Tribunali di Verona, Venezia e Vicenza.

Anche l'Azienda Ospedale – Università di Padova confermava che il professore non aveva mai chiesto l'autorizzazione ad effettuare attività libero professionale ambulatoriale e di consulenza.

All'esito delle indagini, la Procura ha notificato al convenuto l'invito a dedurre, cui è seguita la trasmissione di memoria difensiva da parte del prof. Montisci; deduzioni che non sono state ritenute idonee a modificare l'ipotesi accusatoria, cosicché sono state confermate in citazione le contestazioni già prospettate in sede di invito circa la sussistenza della ipotizzata responsabilità amministrativo-contabile.

In via preliminare, la Procura si è soffermata sul termine prescrizione, dedotto nella memoria difensiva dal convenuto, rilevando la sussistenza dell'occultamento doloso. È stata inoltre richiamata, nel dettaglio, la normativa disciplinante il regime di incompatibilità dei professori universitari in regime d'impiego a tempo pieno (art. 11, d.p.r. n. 382/1980; art. 5, c. 12, d.lgs. n. 517/1999; art. 2, d.l. n. 158/2012; art. 1, cc. 56-65, l. n. 662/1996; art. 53, d.lgs. n. 165/2001; art. 6, cc. 9,10,12, l. n. 240/2010; Direttiva MIUR n. 653 del 2.09.2015), oltre che la disciplina regolamentare dell'Ateneo di Padova (decreto prot. n. 65024 del 13.12.2005, applicabile agli incarichi svolti nel 2014 fino al 27.07.2015; decreto prot. n. 214190 del 28.07.2015, applicabile agli incarichi svolti dal 28.07.2015 al 20.11.2017; decreto prot. n. 395342 del 20.11.2017, applicabile agli incarichi svolti dal 21.11.2017 al 31.12.2018).

Il Requirente ha poi argomentato circa la sussistenza del rapporto di servizio e della condotta illecita connotata da dolo, da cui sarebbero derivati:

- un danno da indebita percezione dell'indennità di esclusività, pari ad euro 64.791,02;
- un danno derivante dal maggior costo sostenuto dall'Ateneo, corrispondente alla differenza retributiva tra regime a tempo pieno e a tempo definito indebitamente corrisposta e percepita nel periodo 2014-2018, pari ad euro 71.092,24;
- un danno da mancata entrata conseguente all'omesso riversamento dei compensi dovuti e percepiti per attività e incarichi non autorizzati, in violazione dell'art. 53, cc. 7 e ss., d.lgs. n. 165/2001, pari ad euro 953.816,01;

- un danno all'immagine causato all'Università di Padova e all'Azienda Ospedale – Università di Padova, quantificato in via equitativa in euro 100.000,00, in conseguenza della sentenza penale di condanna del Tribunale di Padova n. 221/2021, passata in giudicato in data 28.04.2021, per i reati di abuso d'ufficio continuato e truffa pluriaggravata continuata, e del rilievo mediatico che ne era scaturito a livello nazionale.

In ordine alla quantificazione del danno, è stata accolta la prospettazione delle deduzioni difensive, in ordine alla necessità di detrarre dal complessivo danno, calcolato dal Requirente in euro 1.124.908,25, l'importo di euro 50.000,00, di cui 25 mila euro versati all'Azienda Ospedale Università di Padova (in data 3.6.2020) e 25 mila euro versati all'Università di Padova (in data 10.06.2020), per cui è stato contestato in citazione un danno pari ad euro 1.074.908,25.

2. Con comparsa ritualmente depositata si è costituito il convenuto Montisci Massimo, il cui patrocinio, avendo conseguito il parere positivo della Procura, ha in via preliminare chiesto la definizione del giudizio con rito abbreviato, ai sensi dell'art. 130 c.g.c., mediante il pagamento dell'importo di € 430.000,00, pari a circa il 40% della pretesa risarcitoria.

Nell'ipotesi in cui il Collegio non ritenesse ammissibile la predetta istanza, la difesa ha contestato in punto di fatto e diritto la ricostruzione del Requirente, eccependo l'intervenuta prescrizione per insussistenza dell'occultamento doloso e dell'efficacia interruttiva del rinvio a giudizio nel procedimento penale, della costituzione di parte civile e della sentenza di patteggiamento.

Nel merito, è stata rilevata l'infondatezza della domanda, per insussistenza dell'illiceità della condotta, poiché le attività svolte andrebbero qualificate come

liberamente esercitabili da un professore a tempo pieno, non trattandosi di attività professionale svolta con continuità, assiduità e sistematicità.

È stata inoltre evidenziata l'erroneità nella quantificazione dell'ipotizzato danno, poiché molti dei pagamenti sarebbero riferiti a perizie svolte in qualità di c.t.u., su incarico del giudice nell'ambito di giudizi civili, cosicché, in base agli elementi probatori prodotti e richiamati negli scritti difensivi, andrebbe detratto dal quantum contestato l'importo di euro 346.244,02.

Sarebbero inoltre non comprovati il danno a titolo di "indennità di esclusiva" e di "differenza retributiva tra regime a tempo pieno e a tempo definito", poiché, secondo un orientamento giurisprudenziale di questa Corte, l'elemento oggettivo del danno non può essere conseguenza automatica dell'esercizio dell'attività extraistituzionale, dovendo essere positivamente dimostrato, mediante la prova di una riscontrata minore resa del servizio, con abbassamento quantitativo e qualitativo delle prestazioni. Nel caso di specie, sono stati richiamati i dati dell'attività del professore che dimostrerebbero come, nel periodo considerato, vi sia stata una notevole progressione di carriera accademica, dell'attività assistenziale, di ricerca e pubblicazione scientifica.

Quanto al danno all'immagine, non si potrebbe addossare al convenuto il clamore mediatico che ha accompagnato la vicenda giudiziaria penale.

In relazione all'elemento soggettivo, è stato osservato che sarebbe insussistente sia il dolo sia la colpa grave, anche in considerazione dell'incertezza interpretativa sulla c.d. riforma Gelmini e il conseguente alto livello di difformità applicative, come dimostrato dalle allegare Circolari del MIUR. È stato infine chiesto di ridurre l'entità del danno ai sensi dell'art. 1, c. 1-bis, l. n. 20/1994.

3. All'esito della camera di consiglio del 15 dicembre 2022, con il **decreto n. 15/2022**, la Sezione, dopo averne verificato la tempestività, ha accolto la richiesta di rito abbreviato del convenuto e ha determinato il termine per il versamento dell'importo a carico dell'interessato in € 430.000,00, pari a circa il 40 per cento della pretesa risarcitoria, di cui € 344.000,00, in favore dell'Università degli Studi di Padova, ed € 86.000,00, in favore dell'Azienda Ospedale – Università di Padova, con onere di tempestivo deposito della documentazione in originale o in copia conforme all'originale, attestante l'avvenuto pagamento, presso la Segreteria di questa Sezione giurisdizionale, prima dell'udienza per la definizione del presente giudizio. Contestualmente, la Sezione ha fissato l'odierna udienza per la definizione del giudizio.

4. Il convenuto ha provveduto al pagamento nei termini indicati dal citato decreto, come da documentazione ritualmente depositata dal patrocinio del medesimo convenuto.

5. All'odierna udienza camerale, sono comparsi il rappresentante del pubblico ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale Massimiliano Spagnuolo, l'Avv. Alessandro Janna per il convenuto, i quali hanno chiesto al Collegio di definire il giudizio ai sensi dell'art. 130 c.g.c.

La causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

I. La Sezione, preso atto del rituale deposito della documentazione riguardante il pagamento effettuato nella misura e con le modalità stabilite nel citato decreto n. 15/2022, deve procedere alla definizione del giudizio nei confronti del convenuto,

ai sensi dell'art. 130 del Codice della giustizia contabile, approvato con decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174.

In conseguenza dell'avvenuto pagamento di una "quota parte" dell'iniziale pretesa attorea, il Collegio ritiene che la formula da utilizzare sia quella della definizione con rito abbreviato, ai sensi dell'art. 130, c.g.c., con conseguente "estinzione del giudizio", pur nel silenzio della legge e ancorché non vengano sanzionate condotte processuali connotate da inattività, come comunemente avviene per le ipotesi di estinzione conosciute dal vigente sistema processuale (Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per il Veneto, sentenze 7 giugno 2017, n. 56, 15 settembre 2017, n. 110, 7 giugno 2018, n. 81). Tale formula è stata, peraltro, adottata dalle Sezioni d'appello per la definizione agevolata del giudizio di cui all'art. 1, commi 231, 232 e 233, della legge 23 dicembre 2005 n. 266 (ex multis, Corte dei conti, Sezione I giurisdizionale d'Appello, sentenza 12 marzo 2012, n. 120, sentenza 17 maggio 2017, n. 175).

Ciò posto, essendosi realizzate tutte le condizioni richieste dalla normativa per la definizione alternativa con rito abbreviato, già oggetto di valutazione da parte della Sezione con decreto n. 3/2022, ed essendo stato accertato l'avvenuto e tempestivo versamento della somma ivi determinata, il presente giudizio deve essere definito, ai sensi dell'art. 130 c.g.c., con sentenza dichiarativa della estinzione del giudizio, nei confronti del convenuto, in considerazione delle conseguenze processuali che da essa derivano, identificabili nella preclusione della prosecuzione con rito ordinario e nella non impugnabilità della sentenza stessa.

II. Passando al regolamento delle spese, il Collegio rileva che la statuizione sulle spese, nel rito abbreviato, deve essere oggetto di valutazione da parte del giudice

(art. 130, co. 8, c.g.c.), non essendo consentito, a differenza dei casi di estinzione del giudizio di cui all'art. 111, c.g.c., che “le spese del giudizio estinto restano a carico delle parti che lo hanno sostenuto” ovvero che “la declaratoria di estinzione del processo non dà luogo a pronuncia sulle spese”, come previsto nel caso di rinuncia agli atti del processo (art. 110, c.g.c.).

Ai fini del regolamento delle spese di giudizio, vanno pertanto considerati alcuni elementi quali: lo stato del giudizio in cui viene proposta l'istanza, il venir meno della ragion d'essere sostanziale della lite, le circostanze specifiche e concrete che hanno condotto alla definizione alternativa del giudizio, la congruità della somma, tenuto conto della gravità della condotta del convenuto e dell'entità del danno, oltre che il comportamento, anche processuale, tenuto dalle parti in seguito alla determinazione delle somme da versare.

Nel caso di specie va, innanzitutto, considerato il fatto che l'istanza di definizione alternativa del giudizio da parte del convenuto è avvenuta in primo grado e che ciò ha consentito, stante la disponibilità di definire il giudizio mediante rito abbreviato, di non avviare la procedura più complessa e onerosa del rito ordinario (in primo grado e, eventualmente, in appello). Inoltre, la condotta del convenuto ha consentito di pervenire, entro il termine fissato dalla Sezione con cit. decreto n. 15/2022, al tempestivo e completo versamento delle somme in favore delle amministrazioni danneggiate nell'ammontare di circa il 40 per cento, cosicché le stesse amministrazioni non sono state costrette ad affrontare le più lunghe e aleatorie procedure esecutive, evitando ulteriori oneri economici che sovente caratterizzano l'attività di recupero del credito erariale. Pertanto, è stato assicurato pienamente,

nel caso di specie, lo scopo della norma volto, tra l'altro, all' "incameramento certo ed immediato di somme risarcitorie all'erario" (art. 130, co. 1, c.g.c.).

Si devono, inoltre, considerare gli ulteriori elementi, già valutati in sede di emissione del decreto n. 15/2022 (cui si rinvia integralmente *per relationem*), relativi alla congruità della somma proposta con il parere concorde del PM, tenuto conto della gravità della condotta e dell'entità del danno, per come emergente allo stato degli atti di causa.

Ciò posto, la valutazione dei predetti elementi influenza, ad avviso del Collegio, la disciplina del regolamento delle spese di giudizio e induce, nel caso di specie, a disporre l'integrale compensazione tra le parti.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Veneto definisce con rito abbreviato, ai sensi dell'art. 130 c.g.c., il giudizio di responsabilità amministrativa, iscritto al n° **31764** del registro di segreteria, nei confronti di **Montisci Massimo**, con conseguente dichiarazione di estinzione del processo.

Spese compensate.

Manda alla segreteria per i conseguenti adempimenti.

Così deciso in Venezia, nella camera di consiglio del 15 marzo 2023.

IL GIUDICE ESTENSORE

IL PRESIDENTE F.F.

f.to digitalmente

f.to digitalmente

Innocenza Zaffina

Maurizio Massa

Depositata in Segreteria il 16/03/2023

Il Funzionario Preposto

f.to digitalmente

(Stefano Mizgur)